



## **PROVINCIA DI NUORO**

**ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE  
SETTORE TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SERVIZIO PROV.LE PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI E DELLE CTG PROTETTE**  
Viale del Lavoro 28/30 – tel. 0784/238890/91/92/93/94/95 – Fax 0784/238806-99  
**e-mail: inserimento.mirato@provincia.nuoro.it**

## **Bando Pubblico per l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento L.196/97, D.M.142/98, L.68/99, L.92/2012**

### **LA PROVINCIA DI NUORO**

#### **Premesso che**

- la Legge 68/99 all'art.2 stabilisce che "per collocamento mirato dei disabili s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione"
- l'art.1 della stessa norma specifica la finalità della legge, che è quella della promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato
- il Bando nasce con l'obiettivo di favorire un proficuo inserimento delle persone con disabilità nel contesto lavorativo, in quanto il tirocinio rappresenta un'esperienza di "formazione sul campo" presso un'azienda privata, che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità
- l'esperienza di tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavoro privati rappresenta un efficace strumento di orientamento al lavoro

#### **Visti**

- la Legge del 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art.18 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della L.196/97, sui tirocini formativi e di orientamento"
- la Direttiva 1° agosto 2005 n. 27 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante per oggetto: "Tirocini formativi e di orientamento"

- il Decreto Legislativo n. 469/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della L. 59/97" che conferisce alle regioni ed agli enti locali competenze in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro
- la Legge 68/99 ed in particolare l'art. 14 relativo all'istituzione, da parte delle Regioni, del fondo per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi
- la Legge n.92 del 28.06.2012 recante disposizioni in materia di riforma del lavoro (in particolare l'art.1 commi 34,35,36)
- le linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.01.2013 di attuazione dell'art.1 Legge 92/2012
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23 ottobre 2013 con oggetto: "Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92
- l'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23 ottobre 2013 inerente le "Linee Guida in materia di tirocini" in particolare il punto 20 con cui si precisa che per le persone con disabilità continuano ad applicarsi le linee guida approvate con delibera n. 28/8 del 26 giugno 2012
- la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", ed in particolare l'art. 31 che disciplina il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili
- la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 20. "Istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili"
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del 23 novembre 2010, che riporta anche il parere del Comitato Regionale del Fondo, che ha stabilito che le risorse del Fondo Regionale disponibili sull'UPB S05.03.004, Cap. SC05.0583 siano ripartite tra le Province attribuendo il 15% in parti uguali e l'85% in proporzione al numero degli iscritti all'elenco Provinciale di cui all'art. 8 della Legge n. 68/1999 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/8 del 26 giugno 2012 con oggetto: "L.R. 28 ottobre 2002, n. 20. Trasferimento alle Province delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili e indirizzi per l'utilizzo. Approvazione delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità"
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei diversamente abili, di cui allo stanziamento anno 2012 da parte della Regione Autonoma della Sardegna"
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di cui allo stanziamento anno 2012 da parte della Regione Autonoma della Sardegna-Residui 2012: nuova destinazione"
- la Determinazione del Dirigente del Settore Turismo, Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale n. 2525 del 31 dicembre 2013 di approvazione del presente Bando pubblico di attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento - Legge n. 196/97, D.M. 142/98, L.68/99, L.92/2012 e s.m.i. a valere sul Fondo Regionale

## **Considerata la necessità di:**

- assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa a tutte le persone con disabilità
- permettere ai tirocinanti una proficua esperienza pratica, presso aziende private, tesa a migliorare l'occupabilità ed a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
- dare visibilità alle persone in cerca di occupazione, promuovendone l'inserimento all'interno delle imprese e favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- offrire la possibilità alle imprese di costruire direttamente, attraverso percorsi graduali di apprendimento ed integrazione nel contesto lavorativo, un bacino di professionalità spendibili nel mondo del lavoro
- offrire ai tirocinanti l'acquisizione di conoscenze e capacità necessarie per il corretto svolgimento di un compito professionale
- mettere in pratica i principi delle pari opportunità aiutando le persone, in particolare i soggetti svantaggiati o comunque con gravi deficit di occupabilità, ad ottenere un'esperienza professionale che ne incrementi le possibilità di futura occupazione

## **RENDE NOTO CHE**

Sono previsti incentivi, a valere sul Fondo Regionale ripartito tra le Province, a favore delle Aziende private, a prescindere dal settore di attività e dalla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore, che intendano promuovere l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento destinati alle persone con disabilità, iscritte nelle liste Provinciali ai sensi della legge n. 68/99, tenuto conto che verrà data la precedenza alle richieste di attivazione di tirocino, di cui al precedente Bando pubblicato il 12 aprile 2013, già pervenute e sospese sino al reperimento di ulteriori risorse, previa formale adesione delle stesse aziende se ancora interessate.

Il Tirocino Formativo potrà avere una durata da tre a sei mesi e l'orario di frequenza dovrà essere concordato nell'ambito dello specifico Progetto formativo da definire prima dell'avvio del tirocino stesso. In ogni caso l'orario non potrà mai superare l'80% di quello stabilito dal CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro a tempo pieno e da comprovare con apposito registro predisposto e vidimato dalla Provincia. Non verranno in ogni caso rimborsate le ore eccedenti le 25 settimanali.

Il Tirocino si riterrà valido a seguito di una frequenza pari al 70% del monte ore stabilito nel Progetto formativo ai fini del rilascio dell'attestato.

Il Tirocino non si configura come rapporto di lavoro e l'attività lavorativa prestata è funzionale esclusivamente all'apprendimento e non crea alcun nesso di corrispettività fra il lavoro svolto e l'indennità percepita dal Tirocinante.

## **Il Soggetto Promotore - Provincia**

La Provincia di Nuoro, in qualità di "Soggetto Promotore", attraverso il Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato (S.I.M.), ha il compito di:

- stipulare, con il Soggetto ospitante, le Convenzioni ex art. 11 della Legge n. 68/99 propedeutiche all'attivazione del tirocino
- predisporre in collaborazione con il Soggetto ospitante il Progetto formativo e successivamente approvarlo
- vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia, sull'attivazione della copertura assicurativa del Tirocinante per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso i terzi (RC)
- vigilare sul corretto andamento del tirocino e sul perseguitamento delle finalità proprie di tale strumento

- predisporre e consegnare in formato cartaceo il "Libretto del Tirocinante", finalizzato alla certificazione dell'esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 142/1998
- trasmettere copia della Convenzione e del Progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/1998.

### **Modalità di erogazione del contributo**

I contributi previsti dal predetto bando saranno concessi dalla Provincia, mediante procedura a "sportello" **in base all'ordine di presentazione della domanda, sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 59.595,95.**

In base a quanto disposto dall'art. 5 della Determinazione Regionale n. 53852-7087, l'entità del rimborso che le Province possono erogare, a valere sulle risorse del Fondo Regionale dei disabili di cui alla L.R. 28 ottobre 2002 n.20, e nei limiti delle disponibilità delle risorse annualmente ripartite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del 23 novembre 2010, è pari a 3,00 euro per ogni ora di effettiva presenza **sia in favore del tirocinante sia in favore del soggetto ospitante**, fino ad un contributo massimo di €1.500,00.

Tali importi dovranno essere riproporzionati sia sulla base delle ore effettivamente svolte dal tirocinante, sia sull'effettiva durata del tirocinio (3-6 mesi).

Il Soggetto Ospitante dovrà anticipare la somma dovuta al tirocinante previa verifica, da parte del SIM, delle ore di effettiva presenza.

Il rimborso, **comprensivo della quota parte anticipata al tirocinante**, verrà erogato al Soggetto Ospitante in un'unica tranche se la durata è pari a tre mesi e in due tranches se il tirocinio è di durata pari a 6 mesi (la prima dopo i primi tre mesi e la seconda al termine del tirocinio).

L'erogazione verrà effettuata previa presentazione al SIM della seguente documentazione:

- ▲ modulo di richiesta di ammissione ai benefici
- ▲ libretto presenze del tirocinante
- ▲ documentazione attestante l'avvenuta erogazione del contributo a favore del tirocinante
- ▲ relazione finale dalla quale risulti la valutazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti dal tirocinante

La documentazione deve essere presentata in allegato alla richiesta di ammissione ai benefici per ogni tranne di contributo da compilarsi su apposita modulistica.

L'importo sarà omnicomprensivo delle spese sostenute per l'attività di tutoraggio e per le spese assicurative RC ed INAIL.

Le istanze pervenute, non finanziabili per l'intervenuto esaurimento delle risorse, saranno sottoposte a valutazione successiva in caso di reperimento di ulteriori risorse da dedicare agli obiettivi generali sopra indicati.

### **Divieto di cumulo**

Per le persone con disabilità i contributi a valere sul Fondo regionale non potranno essere cumulati con altri benefici di natura pubblica.

## **Rimborso per le aziende ospitanti**

Il rimborso previsto in favore delle aziende private in qualità di Soggetto ospitante, viene erogato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore (aiuti "de minimis"). A tal fine il beneficiario deve presentare apposita dichiarazione in cui elenca i finanziamenti ricevuti a titolo di aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

## **Soggetti Ospitanti - Datori di lavoro**

Il DM 142/98, all'art.1, stabilisce che i Soggetti Ospitanti che intendono realizzare Tirocini Formativi possono farlo in rapporto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nei seguenti limiti:

- Aziende sino a 5 dipendenti = 1 tirocinante
- Aziende da 6 a 19 dipendenti = 2 tirocinanti
- Aziende con oltre 20 dipendenti = tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

In deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo al tirocinante il tutoraggio ed il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.

**A valere sul presente Avviso, al fine di sostenere il maggior numero di aziende, sarà consentita l'attivazione per un massimo di tre tirocini per singolo soggetto ospitante, nel rispetto dei limiti numerici suindicati.**

Possono presentare la domanda in qualità di "Soggetti Ospitanti", aventi natura privata, i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione del presente Bando, espletano la loro attività nel territorio Provinciale a prescindere dal settore di attività e dalla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore.

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con le normative in materia di lavoro e di regolarità contributiva e previdenziale (DURC).

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

Il Soggetto Ospitante non dovrà aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, all'interruzione di rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato con personale avente il medesimo profilo richiesto per il tirocinio.

## **Incompatibilità**

Il Soggetto Ospitante non potrà ospitare tirocinanti con i quali si è già instaurato in passato un rapporto di lavoro, e/o di tirocinio salvo nel caso di attivazione da parte di altro soggetto promotore. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate a seguito valutazione del Comitato Tecnico provinciale su iniziativa del S.I.M.

## **Obblighi del soggetto ospitante**

L'attività di Tirocinio deve essere avviata entro 30 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, pena la revoca del contributo stesso.

Il Soggetto Ospitante inoltre dovrà:

- effettuare la comunicazione obbligatoria on line dell'attivazione del Tirocinio
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio formativo
- nominare un Tutor interno con il compito di seguire il/la Tirocinante nel corso dell'attività per un numero di ore pari a quelle previste nel Progetto Formativo del Tirocinio
- segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell'attività
- fornire la relazione finale del Tirocinio
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del/la Tirocinante.
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi

### **Tirocinanti**

I Tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere domiciliati nei Comuni della Provincia di Nuoro
- essere disoccupati o inoccupati
- essere disponibili al lavoro
- essere regolarmente iscritti nelle liste Provinciali, di cui all'art.8 della Legge n. 68/99, tenute dalla Provincia di Nuoro
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 859 e s.m.i.

I Tirocinanti potranno essere individuati dall'Azienda già all'atto della domanda o tramite apposite procedure di preselezione del Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato (S.I.M.), sulla base del profilo professionale indicato dall'Azienda stessa.

Sarà cura del S.I.M. attivare le procedure per verificare che la disabilità del Tirocinante sia compatibile con le competenze e capacità che si intendono far acquisire durante il tirocinio e riferibili ad un profilo professionale previsto dalla classificazione ISTAT.

### **Risoluzione**

Qualora il Soggetto Ospitante dichiari la propria indisponibilità a proseguire l'attività, il Tirocinio e l'erogazione del contributo verranno interrotti.

In caso di interruzione, per cause non imputabili al medesimo soggetto ospitante, il datore di lavoro avrà diritto al rimborso in proporzione al periodo effettivo di tirocinio.

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del tirocinio, potrà avere la possibilità di attivare un nuovo tirocinio solo se l'interruzione è dovuta a motivi non imputabili al medesimo datore di lavoro, nei limiti della disponibilità finanziaria e con nuova decorrenza dei termini della domanda.

### **Modalità di presentazione delle domande**

La domanda, compilata utilizzando i modelli allegati (A e B), dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Provincia di Nuoro – Piazza Italia n. 22, 08100 Nuoro – entro 30 gg dalla data di pubblicazione (farà fede il timbro postale).

Le domande saranno comunque accolte sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria mediante la procedura "a sportello" tenendo conto dell'ordine di presentazione delle richieste di attivazione tirocini.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 88 del 23 dicembre 2013 e vista la Determinazione n. 2525 del 31 dicembre 2013 del Dirigente del Settore Turismo, Istruzione, Cultura, Lavoro e Formazione Professionale verrà data la precedenza, previa formale adesione delle stesse aziende se ancora interessate, alle richieste già pervenute e in attesa del reperimento di ulteriori risorse a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento L.196/97, D.M.142/98 e L.68/99 di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali n.725 del 12 aprile 2013.

**Nella busta dovranno essere obbligatoriamente riportati a pena di esclusione:**

- la dicitura "Domanda per ospitare tirocinanti L.68/99"
- mittente e indirizzo della sede legale dell'Impresa

Alla domanda dovrà inoltre essere acclusa:

- copia fotostatica del documento d'identità del legale Rappresentante dell'azienda
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante
- dichiarazione con l'elencazione degli eventuali finanziamenti ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari
- allegato B(solo in caso di individuazione del/la tirocinante), unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del/la tirocinante

#### **Informativa sulla Privacy**

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, scrivendo al Dirigente del Settore Turismo, Istruzione, Cultura, Lavoro e Formazione Professionale dr. Giuseppe Zucca presso la sede dell'Assessorato al Lavoro della Provincia di Nuoro – Viale del Lavoro, 28/30 (ex Caserma Vigili del fuoco) – 08100 Nuoro.

#### **Responsabile del procedimento**

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del presente procedimento è la sig.ra Anna Maria Picherreddu, responsabile del S.I.M.

#### **Rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme di Legge applicabili in materia.

#### **Informazioni**

Per informazioni e consulenza, i soggetti interessati, possono rivolgersi direttamente al S.I.M. – Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato dei Disabili e delle Categorie Protette della Provincia di Nuoro – Viale del Lavoro 28/30 (ex Caserma VV.FF.) a Nuoro, anche previo contatto telefonico ai seguenti numeri: 0784/238890-91-92-93-94-95 o tramite invio mail al seguente indirizzo di posta elettronica: inserimento.mirato@provincia.nuoro.it

Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile:

- sul sito internet della Provincia di Nuoro – [www.provincia.nuoro.it](http://www.provincia.nuoro.it)
- sul sito internet del SIL – Sardegna - [www.sardegnalavoro.it/portale/sil](http://www.sardegnalavoro.it/portale/sil)

- presso la sede dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali della Provincia di Nuoro, in Viale del Lavoro 28/30 (ex Caserma VV.FF.) a Nuoro
- presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di Macomer, Nuoro, Siniscola, Sorgono.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr Giuseppe Zucca**